



24548.16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Reclamo
avverso
sentenza di
fallimento.
Limiti di
fallibilità.
Onere della
prova.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO BERNABAI - Presidente -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 337/2015
Cron. 24548
Rep. C.F.
Ud. 27/09/2016
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 337-2015 proposto da:

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

, giusta procura in

calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

INGEGNERIA S.P.A. IN A.S., in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente

2016

1509

domiciliata in ROMA,

3

, giusta procura in calce
al controricorso;

- **controricorrente** -

contro

FALLIMENTO S.R.L.;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 699/2014 della CORTE D'APPELLO
di PERUGIA, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato I ,
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





337-15

Svolgimento del processo

La corte d'appello di Perugia, con sentenza in data 3-12-2014, rigettava il reclamo proposto da s.r.l. avverso la sentenza con la quale il tribunale ne aveva dichiarato il fallimento su ricorso del creditore Ingegneria s.p.a., in amministrazione straordinaria.

Per quanto ancora rileva, la corte d'appello osservava che la società aveva ommesso di costituirsi in sede prefallimentare e che la stessa non aveva fornito la prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità. Difatti la situazione di indebitamento inferiore alla soglia stabilita dalla legge non era ricavabile dai bilanci, la cui attendibilità era stata dal tribunale correttamente negata in ragione della mancata esposizione del debito nei confronti del creditore istante.

Osservava inoltre che era stata ammessa dalla stessa società l'avvenuta cessione, prima del fallimento, dell'unico cespite immobiliare e che erano rimaste incontestate le affermazioni del tribunale circa la mancanza di altri cespiti aggredibili e l'incerta realizzabilità dei crediti costituenti la più gran parte dell'attivo. Né la reclamante aveva indicato quali potessero essere i mezzi per far fronte al proprio indebitamento.



Avverso la sentenza la ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi illustrati da memoria.

Il creditore istante ha replicato con controricorso.

Non ha svolto difese la curatela fallimentare.

Motivi della decisione

I. - E' da premettere che dalla memoria depositata dalla ricorrente emerge la pendenza di un distinto procedimento per revocazione della sentenza in questa sede impugnata.

La circostanza è però ininfluyente, non essendo stato specificato se in quel giudizio di revocazione sia stata adottata la sospensione prevista dall'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ.

La mera proposizione della revocazione non ha effetto in ordine al giudizio di cassazione.

II. - Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 118 att. cod. proc. civ., la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per motivazione apparente, stante l'assoluta carenza di indicazione dei fatti posti a base della decisione.

Il motivo è infondato, essendo nella sentenza strutturalmente evincibile la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Giova rammentare che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della



causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento (per tutte Sez. 6[^]-5 n. 920-15). Sicché l'eventuale carenza configura motivo di nullità solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione stessa.

III. - Col secondo motivo viene dedotta la violazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 115 cod. proc. civ., rispetto al profilo dell'inserimento nel bilancio 2013 del debito verso la società Ingegneria.

La ricorrente lamenta che il bilancio sia stato ritenuto inattendibile per la mancata esposizione del debito *de quo* in quello dell'anno antecedente (2012), senza considerazione delle emergenze acquisite dalla nota integrativa.

Il motivo è inammissibile giacché, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge, traduce un sindacato di fatto sull'esito della prova documentale.

Devesi ribadire il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta



nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (*ex aliis* Sez. 3^a n. 11892-16).

IV. - Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 18 della legge fall., stante il mancato utilizzo da parte della corte distrettuale dei poteri officiosi di acquisizione dei bilanci, che, nel frattempo, erano stati oggetto di esame da parte del curatore fallimentare, e dai quali si sarebbe dovuto evincere il mancato superamento del requisito dimensionale.

Il motivo è infondato perché la ricorrente si duole del mancato esercizio di poteri officiosi in sede di reclamo.

Deve invece osservarsi che l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge fall. (nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile *ratione temporis*) grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche a essa apportate dal decreto



correttivo n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali.

Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame (cfr. in tema Sez. 1^a n. 625-16).

In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (e v. infatti Sez. 1^a n. 14790-14).

Pertanto né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale era tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti di fallibilità. E ciò rileva onde disattendere

f



il motivo di ricorso anche a voler prescindere dal fatto che la corte d'appello, con affermazione non direttamente censurata, ha altresì precisato che "i bilanci prodotti" erano comunque inaffidabili.

V. - Col quarto motivo la ricorrente denuncia infine la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 5 della legge fall., circa la valutazione dello stato di insolvenza.

Secondo la ricorrente tale stato si sarebbe dovuto ritenere insussistente mediante una valutazione globale e officiosa di tutti gli elementi acquisiti.

Il motivo è inammissibile perché nella sua genericità implica un sindacato di fatto.

La corte d'appello ha stabilito che i dati indicativi della condizione di insolvenza, rilevati dal tribunale, ossia la mancanza di cespiti aggredibili, l'incerta realizzabilità dei crediti costituenti la più gran parte dell'attivo e la mancata indicazione dei mezzi patrimoniali con i quali far fronte al debito verso il creditore istante, non erano stati neppure contestati.

Il ricorso è rigettato.

Le spese relative alla difesa del creditore istante seguono la soccombenza.

p.q.m.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, in favore della parte costituita, in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 27 settembre 2016.

Il Consigliere estensore
[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

